

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità. (PAGANO GIUSEPPINA) L' ESTENSORE (ODDI MASSIMO) IL RESP. PROCEDIMENTO (A. SASSO D'ELIA) IL DIRIGENTE RESPONSABILE (O. GUGLIELMINO) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E WELFARE (Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		Data di ricezione: 05/05/2020 prot. 263	

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dall'Assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti Locali;

VISTI

- Lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera e), della l.r. 11/2016 che prevede che la Regione "emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio";
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n.1 "Piano Sociale Regionale denominato *Prendersi Cura, un Bene Comune*";

VISTI

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 48 rubricato "Prestazioni individuali domiciliari";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, n. Z00005 del 9 marzo 2020, n. Z00006 del 10 marzo 2020, n. Z00010 del 17 marzo 2020 e n. Z00011 del 18 marzo 2020, recanti: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e in particolare l'Ordinanza n. Z00013 del 20 marzo 2020 concernente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.", indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV -2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali”;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 209 "Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b) contenente le raccomandazioni per le persone anziane e l'articolo 8 contenente disposizioni specifiche per la disabilità”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 2 maggio 2020 "Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00039 dell'8 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

CONSIDERATO che

- gli articoli 47 e 48 del decreto legge n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno previsto, fra l'altro, nel periodo di sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità la possibilità di attivare interventi indifferibili attraverso prestazioni rese in forme individuali domiciliari o a distanza o, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione;
- il punto 1 del dispositivo dell'Ordinanza n. Z00038/2020 prevede che "allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all'art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all'adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all'Azienda sanitaria locale di riferimento";
- il punto IV del dispositivo dell'Ordinanza presidenziale n. Z00039/2020 prevede che la riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali è subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente, rilasciato successivamente alla ricezione della comunicazione sopracitata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2020, n. 171 "Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia") recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»

CONSIDERATO che il DPCM 26 aprile 2020:

- all'articolo 3, comma 1, lettera b), fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- all'articolo 8, comma 1, prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori,

CONSIDERATO necessario emanare un piano territoriale regionale che contenga linee guida indirizzate al Comune di Roma Capitale, ai distretti sociosanitari del Lazio e agli enti locali

nonché agli enti gestori dei centri diurni e delle strutture a ciclo semiresidenziale per la ripresa graduale nel territorio della erogazione delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, anche attraverso l'erogazione di prestazioni convertite in altra forma in applicazione dell'articolo 48 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

SENTITI i soggetti di cui all'articolo 41 comma 1 della legge regionale n.11/2016;

VISTO il Piano regionale territoriale di attuazione dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità, che viene allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- A) di approvare il Piano regionale territoriale di attuazione dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020 per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità, che viene allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- B) di subordinare la riattivazione delle attività di cui alla lettera A):
 - alla comunicazione da parte del soggetto gestore, sia al comune presso il quale insiste la struttura, sia all'Azienda sanitaria locale competente, attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato piano e nelle ordinanze regionali, con particolare riferimento alle ordinanze presidenziali nn. Z00034 e Z00038 del 2020;
 - al rilascio del nulla osta da parte della suddetta ASL, ai sensi dell'ordinanza presidenziale n. Z00039/2020;
- C) di prevedere che l'attività socioassistenziale erogata da centri diurni o strutture semiresidenziali in favore di persone anziane o di persone affette da patologie croniche continua ad essere sospesa fino ad ulteriori provvedimenti nazionali o regionali;
- D) di confermare che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

La Direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio

Copia

Piano regionale territoriale

di attuazione dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 Aprile 2020

per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e
strutture semiresidenziali per persone con disabilità

Copia

Premessa

Il presente documento contiene le linee guida indirizzate al Comune di Roma Capitale, ai distretti sociosanitari del Lazio e agli enti locali nonché ai gestori dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per la ripresa graduale nel territorio dell'erogazione delle prestazioni socioassistenziali in favore degli utenti delle strutture a ciclo semiresidenziale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 2003 e all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2016, anche attraverso l'erogazione di prestazioni convertite in altra forma, nel rispetto della tutela degli utenti e dei lavoratori, in applicazione dell'articolo 48 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n.27 del 2020.

Il presente documento costituisce il piano territoriale della Regione Lazio adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 per la riattivazione delle attività sociali erogate all'interno o da parte dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali socioassistenziali, ad esclusione delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

1. La normativa di riferimento

I decreti del Presidente del Consiglio prescriventi e disciplinanti le diverse tipologie di misure di contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L. 6/2020, poi abrogato e sostituito quasi interamente dal D.L. 19/2020), ed ognuno di essi ha (o ha avuto) un'efficacia limitata nel tempo in modo da poter graduare le misure sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 27/2020 all'articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare), convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sempre allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà a far rispettare le regole di distanziamento sociale, ha disposto, per l'intero territorio nazionale nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, la sospensione dell'attività dei medesimi (disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) stabilendo fra l'altro che, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze da parte degli utenti dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

L'articolo 48 del citato decreto legge, convertito nella legge n.27/2020, al comma 1 prevede, altresì, che durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, "le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione"

Le prestazioni suddette possono essere erogate adottando specifici protocolli che definiscano le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute degli operatori ed utenti alle seguenti condizioni:

- a) sulla base delle priorità individuate dall'amministrazione competente;
- b) tramite coprogettazioni con gli enti gestori;
- c) impiegando i medesimi operatori;
- d) impiegando i fondi ordinari destinati per l'attività delle strutture;
- e) alle stesse condizioni assicurative previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie.

Per rendere più praticabile a livello territoriale l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del d. l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 la Giunta regionale del Lazio ha approvato con la deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 un apposito schema di protocollo di intesa con ANCI Lazio, rappresentanze del terzo settore e dei sindacati confederali.

Per continuare a fronteggiare gli effetti dell'emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione Covid-19, nella fase attuale di riduzione del numero dei contagi, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha disposto, a partire dal 4 maggio 2020, in sostituzione delle disposizioni più restrittive previste dal precedente DPCM 10 aprile 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, nuove misure relative ai divieti di spostamento e alle sospensioni di attività e servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli di pubblica utilità.

Tra le misure indicate si segnala che:

- 1) continua a valere il principio del divieto di attività ludica e ricreativa all'aperto, motoria o sportiva, tranne quando è svolta individualmente o per accompagnare minori o persone non completamente autosufficienti;
- 2) Viene inoltre recepito e diventa parte integrante del DPCM il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" sottoscritto il 24 aprile 2020
- 3) è previsto l'obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (come le mascherine, sia monouso sia lavabili, anche auto-prodotte) nei luoghi confinanti aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. L'obbligo non si applica ai bambini al di sotto dei 6 anni e ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti.

L'articolo 8 del citato DPCM, rubricato "Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità" prevede quanto segue:

"Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la

loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.

Quindi, per quanto riguarda il settore dei servizi socioassistenziali i centri diurni e le strutture semiresidenziali per persone con disabilità - ma non quelli per anziani – possono essere riattivati esclusivamente sulla base di:

- a) un piano territoriale approvato dalla Regione;
- b) l’adozione di eventuali specifici protocolli che assicurino il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità e degli operatori.

2. Obiettivi

L’obiettivo del presente Piano regionale territoriale è in primo luogo quello di dare attuazione all’articolo 8 del DPCM del 26 aprile 2020 dettando indirizzi validi in tutto il Lazio per la riattivazione delle attività sociali e socio-assistenziali autorizzate o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità fornendo ai distretti sociosanitari, alle amministrazioni locali e al Comune di Roma Capitale nonché agli enti gestori dei predetti centri indicazioni relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni garantendo la continuità assistenziale.

Nell’imminenza di poter riprendere gradualmente le attività, nella prossima fase 2 di convivenza con il virus Covid-19, il presente Piano regionale territoriale intende fornire indirizzi al fine:

1. di promuovere la migliore presa in carico delle persone con disabilità in tale fase di emergenza e in piena osservanza delle misure restrittive e di tutela della salute individuale e collettiva, attraverso una necessaria verifica dello stato di perseguimento degli obiettivi del piano personalizzato di assistenza ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n.11/2016. A fronte di possibili riduzioni o interruzioni di progettualità che prevedevano attività sociali e socioassistenziali, gli enti territoriali competenti dovranno, individuare le situazioni per le quali è necessario aggiornare, in collaborazione con le persone con disabilità e/o la famiglia, il terzo settore coinvolto e le competenti UVM lo stato della presa in carico integrata.

Per quelle attività che hanno subito una interruzione andranno promosse possibili rimodulazioni, mantenendo la centralità degli obiettivi nei piani personalizzati di assistenza (a titolo esemplificativo, obiettivi di autonomia abitativa, di socializzazione, di recupero di abilità sociali, di acquisizione di competenze, di orientamento formativo e lavorativo etc..).

2. di programmare, organizzare e attivare, garantendo tutte le misure per preservare la sicurezza individuale e collettiva, la riapertura delle strutture che offrono servizi socioassistenziali semiresidenziali e diurni, al fine di offrire uno spazio di risposta ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale delle persone con disabilità, il cui equilibrio è stato toccato dal cambiamento repentino dello stile di vita quotidiano, ed offrire sostegno alle famiglie delle persone con disabilità.

La deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 7 aprile 2020 ha recepito le indicazioni contenute nell'articolo 48 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, dando disposizione che, durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e disabili, i gestori dei servizi, avvalendosi del personale già impiegato in essi, assicurassero collaborazione e si impegnassero a garantire forme alternative di prestazioni come interventi domiciliari, a distanza, oltre che ad ogni altra modalità consentita dalle norme in vigore, al fine di assicurare il sostegno alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, durante la chiusura dei Centri.

In generale la riattivazione/riconversione e rimodulazione delle attività, comprese quelle nei centri semiresidenziali e diurni, dovrà vedere aumentare l'attenzione e il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità ad una piena responsabilizzazione alle misure utili al contrasto del contagio, con momenti di condivisione dei nuovi obiettivi, personalizzazione delle risposte e delle procedure, di ascolto della persona, nella ricerca di un clima di collaborazione, di comprensione e di corresponsabilità necessario a sostenere l'igiene, la cura dell'ambiente insieme alla promozione delle abilità, ma anche di contributo attivo alla riprogrammazione delle attività in essere a garanzia della qualità del tempo a fronte delle misure restrittive in fase emergenziale.

3. Destinatari delle attività e tipologia delle strutture

Destinatari delle prestazioni erogate dai centri diurni e dalle strutture semiresidenziali sono le persone con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e s.m.i., affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali.

In armonia con quanto raccomandato dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020, C), l'attività socioassistenziale erogata da centri diurni o strutture semiresidenziali in favore di persone anziane o di persone affette da patologie croniche continua ad essere sospesa fino ad ulteriori provvedimenti nazionali o regionali che ne prevedano la riattivazione.

In relazione all'individuazione della tipologia di strutture a ciclo diurno per le quali è disposta la revoca della sospensione delle attività ("centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione", articolo 8 DPCM 26 aprile 2020) i riferimenti normativi della Regione Lazio sono:

- legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" (articolo 10);
- legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" (articoli 28 e 31);
- deliberazione della Giunta regionale 1304/2004 "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni." e successive modifiche (paragrafo I.B.4 "Centri diurni");
- deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti

previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2002" (par. II.B.3 Struttura a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità).

3.1 Il Centro diurno per persone con disabilità di cui alla DGR 1304/2004 (paragrafo I.B.4 "Centri diurni") e successive modifiche è una struttura con prestazioni a ciclo diurno che ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di accudimento. Costituisce un centro di aggregazione finalizzato all'integrazione sociale in stretto collegamento con il Servizio sociale e con la rete dei servizi territoriali. L'organizzazione delle attività ha lo scopo di favorire il benessere psicofisico del cittadino con disabilità, di migliorare la sua qualità di vita e di prevenire il disagio e il rischio di emarginazione e di offrire momenti di sollievo nell'arco della giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla famiglia per periodi brevi o comunque limitati della giornata, in alternativa al servizio che si offre nelle strutture a ciclo semiresidenziale con accoglienza per l'intero arco della giornata.

Gli utenti del Centro sono aggregati in modo da tenere conto dei bisogni di ognuno, ma senza operare discriminazioni di alcun tipo. I gruppi sono organizzati in laboratori composti al massimo di 10 utenti, mentre la capacità ricettiva è differente in considerazione della variabilità dei flussi di utenza e dello spazio a disposizione.

Le attività del centro diurno sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati per contenuti e per obiettivi.

Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia privato.

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l'anno. In questa fase emergenziale, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi superiori e anche nei fine settimana sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di contenimento del contagio e dei CCNL di settore.

3.2. Le strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità di cui alla DGR 1305/2004 (par. II.B.3 Struttura a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità) e successive modifiche sono strutture caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Tale ospitalità può essere offerta anche da strutture poste all'interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario. La struttura semiresidenziale offre un contesto in grado di favorire la crescita personale dell'utente e consolidare i risultati raggiunti in campo di riabilitazione sanitaria, grazie alle attività previste, alla partecipazione alla vita del gruppo ed alle relazioni con gli operatori.

L'attività, che è organizzata sotto forma di laboratorio ed è svolta in gruppi, ha come finalità l'inclusione sociale del disabile ed il sostegno della famiglia nel suo impegno di accudimento e di assistenza, e si caratterizza come valida alternativa all'istituzionalizzazione della persona con disabilità. Ogni intervento programmato nell'ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto per ogni utente mira alla soddisfazione dei suoi bisogni di socializzazione e di assistenza riferiti ai diversi tipi di disabilità, attraverso lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali ed affettive residue, ed il mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti degli ospiti.

Le prestazioni erogate comprendono la somministrazione dei pasti e l'assistenza agli utenti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane.

Ogni struttura si caratterizza con un diverso grado di intensità assistenziale in conformità con gli obiettivi previsti dal piano personalizzato individuale di assistenza di ogni utente: in particolare il responsabile assicura presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità.

La struttura semiresidenziale garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l'anno. In questa fase emergenziale, la struttura può essere autorizzata a funzionare secondo le necessità anche per periodi superiori e nei fine settimana sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di contenimento del contagio e dei CCNL di settore.

4. L'articolazione del Piano regionale territoriale

La riattivazione dei servizi sociali e socioassistenziali dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità sospesi è ipotizzabile nella Regione unicamente secondo criteri di gradualità, flessibilità organizzativa, tempestività e garantendo la massima tutela sanitaria sia alle persone con disabilità che agli operatori ed a chi a vario titolo interagisce con tali servizi.

È necessario il coinvolgimento di tutti gli attori interessati per poter assicurare l'efficacia e la riuscita degli interventi, così da assicurare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività all'interno della struttura, con l'obiettivo di stimolare la socializzazione e il mantenimento delle autonomie.

Le attività vanno ridotte in modo da limitare il numero di presenze contemporanee di persone, riservandole alle persone con disabilità per le quali è stato valutato che in via prioritaria vi è necessità inderogabile di supporto diurno. Con ciascun utente che non rientra nelle priorità verrà definito un programma alternativo, che persegue i medesimi obiettivi ma rimodulati in relazione a prestazioni erogate in diversi contesti. Per le attività "outdoor" si dovranno osservare tutte le attenzioni e precauzioni già espresse nelle generali disposizioni in vigore al fine del contenimento del contagio a tutela della salute delle persone con disabilità, degli operatori e di chi a vario titolo interagisce con tali servizi.

La riorganizzazione delle attività all'interno delle strutture, con l'introduzione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari secondo le raccomandazioni dettate a scopo preventivo e di tutela della salute e della sicurezza, deve rientrare in un percorso di progettazione condivisa che riconosca sempre il ruolo centrale della persona con disabilità, adatti il contesto in modo tale da favorire e stimolare la partecipazione delle stesse alle attività del Centro e sia funzionale all'attuazione degli obiettivi di servizio indicati nel Piano personalizzato di mantenimento delle autonomie, di sviluppo delle capacità residuali, di socializzazione.

Si raccomanda comunque una forte cautela nella riapertura delle attività, che deve necessariamente:

- a) prevedere una gradualità: l'obiettivo è quello di contenere, in una prima fase, la frequenza all'interno dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali di un 20% - 30 % rispetto

all'utenza precedente, tenendo comunque conto dei diversi piani personalizzati di assistenza rimodulati, della situazione logistica delle diverse strutture e del numero degli operatori in esse presenti;

- b) iniziare con l'inserimento, previa valutazione del bisogno, delle persone con disabilità più gravi e che maggiormente hanno risentito della lunga pausa dovuta alla sospensione, che potrebbero aver subito delle conseguenze importanti per la mancata frequenza.

L'apertura del centro diurno e della struttura semiresidenziale e lo svolgimento delle attività saranno subordinate all'andamento epidemiologico del contagio nelle prossime settimane, con la possibilità di eventuali chiusure.

5. Modalità di riattivazione

Per consentire la riapertura dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali autorizzate e in convenzione con l'ente locale, sia relative alle strutture comunali che quelle distrettuali inserite nella programmazione dei Piani sociali di zona e anche di quelle non presenti nella programmazione territoriale, si dovrà partire quindi dalla co-progettazione, investendo in primo luogo gli enti gestori affidatari dei servizi autorizzati o in convenzione, dando continuità metodologica e in analogia con quanto già stabilito in termini di procedure e di rapporti nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 48 del decreto legge n.18/2020 convertito nella legge 27/2020 e nel Protocollo di intesa tra Regione Lazio, ANCI Lazio, Terzo settore, Associazioni cooperative sociali e CGIL-CISL-UIL di cui alla DGR n.171 del 7.4.2020.

Potranno riaprire, quindi, le strutture che dimostreranno di poter rispettare le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, attivando se necessario anche una rimodulazione del funzionamento stesso del Centro proponendo progetti di struttura e analisi del rischio nel rispetto delle condizioni previste nel paragrafo 1.

La Regione Lazio intende fornire linee guida univoche ai fini della riapertura dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali in questa fase di transizione; le amministrazioni e gli enti gestori hanno il compito di organizzare dei piani di riapertura e ripresa dei servizi, misurati sulle risorse degli utenti e sugli obiettivi prefissati nel piano personalizzato, in condivisione con l'equipe multidisciplinare che ha definito lo stesso e le famiglie delle persone con disabilità.

Si richiama la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326 (Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali), la quale attraverso lo strumento della co-progettazione, ha inteso superare il tradizionale rapporto "committente-fornitore", riconoscendo al terzo settore la possibilità di essere portatore di risorse e idee per progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni di intervento.

Nella rimodulazione dei progetti a livello locale saranno coinvolte le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

I progetti dovranno essere rimodulati pensando destinatari degli interventi e tenendo conto degli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori nonché delle strutture in cui si svolgono le attività. Si dovrà gestire questa fase considerando da una parte gli spazi e le aree a disposizione, dall'altra l'utenza, il tipo di disabilità e i piani personalizzati di assistenza di cui all'articolo 9 della legge regionale n.11/2016.

Dovrà essere proposta dall'ente gestore e dal Comune su cui insiste la struttura e dalla ASL competente, una prima valutazione degli ambienti per consentire nei centri di maggiori dimensioni la frequenza di piccoli gruppi anche in contemporanea ben distanziati tra loro oltre il metro, composti da 2/3 utenti, o prevedere la possibilità per le strutture di piccole dimensioni di una turnazione delle presenze suddivise per fasce orarie, nella mattina e nel pomeriggio, ovvero a giorni alterni, considerando anche la possibilità di un'apertura prolungata anche nel fine settimana, così da assicurare l'utilizzo della struttura da parte di un maggior numero di utenti. Questa prima considerazione strutturale dovrà ben integrarsi con i piani personalizzati.

Andrà predisposta per ogni utente, al fine di una eventuale ripresa della frequentazione dei servizi semiresidenziali, una valutazione della sostenibilità delle attività proponibili nel nuovo assetto di fruizione degli spazi, una revisione ed opportuna rimodulazione delle azioni previste nel piano personalizzato e non ultimo una attenta analisi del rapporto rischio/beneficio in relazione alla diffusione del contagio

I piani personalizzati di assistenza sono focalizzati sul bisogno dell'utente e, pur non cambiando obiettivi, dovranno essere adattati alle diverse modalità e disponibilità di accoglienza delle strutture.

Pertanto, bisognerà considerare l'opportunità di riattivare il servizio a partire dalle persone con disabilità in condizioni di maggiore gravità, e invece programmare un differimento, oppure una rimodulazione dell'intervento (per esempio a distanza o domiciliare) per le persone con un grado di autonomia più elevato. Nei casi in cui gli esiti della valutazione definiranno come più opportuno il mantenimento delle attività nella loro rimodulazione presso il domicilio, l'operatore dovrà svolgere le attività al domicilio, nel rispetto delle disposizioni del CCNL, con tutti i dispositivi di sicurezza necessari. In entrambi i casi l'adattamento del piano personalizzato dovrà essere stilato e condiviso con le famiglie, coinvolgendole nella scelta dell'intervento più adeguato per venire il più possibile incontro alle loro esigenze.

L'intento della Regione Lazio è quello di codificare gli step dovuti per garantire tutte le condizioni necessarie a favorire, in tempi stretti, l'apertura dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali.

L'ente gestore, insieme ai servizi sociali territoriali/distrettuali su cui insiste la struttura e a cui fa riferimento l'utenza presa in carico, dovrà:

1. prevedere in base alla disponibilità dei familiari e/o dei caregivers ed in base ai differenti piani personalizzati di assistenza, quante persone poter reinserire in struttura attraverso una mappatura iniziale che sia in grado di individuare gli interventi necessari, ai fini della migliore fruibilità degli spazi e a garanzia della massima tutela e sicurezza di operatori e utenti, predisponendo la turnazione e l'ampliamento dell'orario, affinché nessuno resti privo di un servizio adeguato;
2. una volta definito il numero degli utenti, stabilire le modalità con le quali sarà possibile usufruire in maniera eventualmente diversa rispetto al periodo antecedente la fase emergenziale, degli spazi della struttura, e progettare una diversa suddivisione degli stessi;
3. definire le attività che potranno essere svolte al loro interno e quante persone con disabilità, precedentemente individuate, potranno prenderne parte;
4. dettagliare le modalità di apertura del Centro tra cui le azioni di sanificazione;

5. Promuovere ogni azione utile al fine dell'integrazione nel piano personalizzato di assistenza relativo ai servizi semiresidenziali con gli altri sostegni e interventi previsti per la persona con disabilità, in collaborazione con i familiari e la ASL
6. Prevedere convenzioni e/o protocolli di intesa per l'utilizzo di altri spazi anche all'aperto (aree dedicate, spazi verdi, parchi, spiagge ecc...) ampliamento di quelli esistenti e allo scopo di attività temporalmente stabilite, anche al fine di coinvolgere più persone con disabilità in piccoli gruppi nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;
7. proporre ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le necessarie modifiche e le varianti al contratto di gestione, sia esso in appalto, in accreditamento o in concessione, che lo indennizzino dei maggiori costi di riprogettazione ed eventualmente di gestione e che prevedano, in ragione delle diverse modalità di esecuzione dei servizi, le conseguenti modifiche sulle modalità di rendicontazione, fermo quanto previsto dall'articolo 48 co. 2 del dl 18/2020 convertito nella legge 27/2020 e dal protocollo di cui alla DGR 171/2020.

Terminate queste prime valutazioni, l'ente gestore d'intesa con i servizi sociali territoriali formula una proposta progettuale complessiva per la riapertura della singola struttura e la presenta all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, che deve vistarla.

Il gestore della struttura è tenuto alla comunicazione attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel presente Piano e nell'ordinanza regionale n. Z00038 del 2 maggio 2020 da inviare sia al Comune presso il quale insiste la medesima struttura e all'Azienda sanitaria locale di riferimento (ved. Allegato 1).

La riattivazione della struttura è subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente rilasciato successivamente alla ricezione della comunicazione della struttura, attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel relativo piano territoriale, come previsto dall'Ordinanza presidenziale n. Z00039 dell'8 maggio 2020.

Inoltre, la comunicazione va inviata per conoscenza all'Ufficio di piano del distretto sociosanitario di appartenenza.

Si può valutare un'apertura graduale e considerare questa prima fase di sperimentazione necessaria anche al fine di verificare sul campo l'effettiva fattibilità di una ripresa delle attività.

L'ufficio di piano sociale del Comune di Roma Capitale e gli ufficio di piano del distretto sociosanitario tengono nota delle riaperture sul proprio territorio e coordineranno le attività di vigilanza comunali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 41/2003

L'Ufficio di piano del distretto terrà nota delle riaperture sul proprio territorio e coordinerà le attività di vigilanza comunali di cui all'articolo 12 della legge regionale n.41/2003.

L'ente locale e l'ufficio di piano distrettuale dovranno valutare se ricorrono le condizioni per consentire la riattivazione di centri diurni e strutture semiresidenziali inseriti all'interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario.

6. Le nuove modalità organizzative dei centri

Di seguito si elencano indicazioni operative per la gestione del Centro:

6.1 Censimento dell'utenza:

- 1) individuazione delle persone con disabilità che saranno ammesse alla frequenza del centro sentita l'UVM distrettuale, e assegnazione delle ore e del rapporto utenti/operatori in base ai piani personalizzati di assistenza. Sarà necessario dare priorità alle persone che presentano bisogni complessi che necessitano di maggiore supporto assistenziale per i quali, ad esempio, alcune prestazioni contemplate nei progetti personali anche nel periodo di piena emergenza sono state considerate urgenti ed indifferibili, e coloro che hanno una rete assistenziale familiare che, per motivi personali e/o lavorativi ha maggiore difficoltà ad assicurare adeguata assistenza;
- 2) individuazione delle persone con disabilità che, per le proprie condizioni soggettive e il grado di autonomia, trovano maggiore giovamento e tutela nel proseguire una attività individuale al loro domicilio alternata ad attività all'aperto di tipo individuale;

In ogni caso, come stabilito dall'articolo 47, comma 1 del d.l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

Pertanto, gli utenti delle prestazioni dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali hanno la facoltà di differire l'assistenza, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione per il periodo di durata dell'emergenza (adesione volontaria con diritto alla conservazione del posto).

6.2 Gestione degli spazi e attività all'aperto

Ogni ente gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione sia interni che esterni e del numero di operatori, dovrà valutare il numero delle persone che si è in grado di accogliere ogni giorno considerando il rispetto del distanziamento fisico minimo di un metro tra gli utenti e una eventuale turnazione delle presenze per fasce orarie. Come specificato al punto precedente, si può differenziare la valutazione tra strutture di maggiori dimensioni (per le quali si ritiene di consentire la presenza di piccoli gruppi anche in contemporanea possibilmente composti sempre dalle stesse persone anche ai fini del contenimento del contagio e formati da 2/3 utenti) e strutture di piccole dimensioni con una turnazione delle presenze suddivise per fasce orarie, nella mattina e nel pomeriggio, prevedendo la possibilità di un'apertura anche ridotta nel fine settimana, o alternando i gruppi nell'arco della settimana. Comunque, è possibile, con il consenso della famiglia, proseguire gli interventi di socializzazione e autonomia nel domicilio della persona disabile oppure attraverso videochiamate o laboratori a distanza (on –line).

Si dovranno privilegiare attività da svolgere in spazi all'aperto, e sarà possibile spostare le attività del centro anche all'interno dei parchi comunali se forniti di servizi igienici e se recintati, in considerazione della lunga permanenza degli utenti tra le mura domestiche, dell'arrivo della bella stagione e soprattutto della minore possibilità di contagio. I servizi igienici dovranno essere opportunamente sanificati con periodicità.

Qualora ci fosse un piccolo gruppo di utenti, residenti nello stesso Comune, non coincidente con quello di collocazione del Centro, si potranno reperire spazi (Palestre, Centri sportivi etc.) che il comune di residenza può mettere a disposizione. Naturalmente il luogo indicato dovrà avere la necessaria autorizzazione all'uso da parte della ASL di riferimento anche ai fini dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività all'aperto dovranno essere effettuate previa idonea formazione degli operatori e valutazione dei rischi secondo le disposizioni previste a livello regionale e nazionale.

6.3 Trasporto

In relazione al trasporto dei disabili presso i centri diurni o le strutture semiresidenziali o presso gli spazi e i luoghi dove si svolge l'attività dei medesimi in via alternativa si dovrà:

- ✓ prevedere e valutare la possibilità di effettuare convenzioni e/o protocolli di intesa con gli enti locali per l'utilizzo di servizi di trasporto aggiuntivi e/eventuali rimborsi spesa carburante in favore degli operatori e delle famiglie che vi provvedono autonomamente
- ✓ valutare la disponibilità dei familiari ad accompagnare al Centro gli utenti con mezzi propri, per ridurre al massimo l'utilizzo del pulmino, il quale sarà riservato a coloro che non ne hanno la possibilità;
- ✓ mettere a disposizione l'uso di più mezzi data la necessità di rispettare gli obblighi di sicurezza di cui al Protocollo nazionale del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020: a titolo esemplificativo, nell'autovettura da 4/5 posti potrà esserci al massimo una sola persona accompagnata oltre al guidatore; nel pulmino da nove posti al massimo quattro persone sul veicolo oltre al guidatore, ecc.; in ogni caso, il documento di valutazione dei rischi dell'ente gestore dovrà prevedere una specifica sezione relativa alle misure di contrasto dai rischi di contagio da Covid-19 nelle operazioni e nelle attività di trasporto di persone disabili, il quale obblighi a mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro anche durante i trasferimenti, ad utilizzare mascherine e guanti per l'autista e gli operatori e ad assicurare al termine di ogni giornata la sanificazione del mezzo di trasporto;
- ✓ rispettare le disposizioni di cui al punto 6 del dispositivo dell'ordinanza presidenziale n. 37 del 30 aprile 2019 per quanto non espressamente disciplinato dal protocollo nazionale;
- ✓ prevedere, che, in caso di trasporto erogato da terzi rispetto all'ente gestore del centro, si debbano garantire i medesimi standard del centro ed organizzare una zona neutra di presa in carico/riconsegna delle persone con disabilità da parte degli operatori del centro.

6.4 Personale.

Fermo restando l'obbligo di impiegare per le attività riattivate gli operatori (educatori, OSS) previsti per l'erogazione delle prestazioni ordinarie dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 171/2020, con particolare riferimento agli artt. 4 e 7, la rimodulazione e la riorganizzazione delle attività, l'eventuale estensione degli orari e la riorganizzazione degli orari di lavoro dovranno avvenire, previo confronto con le OO. SS., nel pieno rispetto dei CCNL e dei richiamati articoli della DGR 171/2020 del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020.

6.5 Attività

Le attività in presenza possono essere integrate da interventi domiciliari degli operatori e dalla prosecuzione delle attività da remoto con l'ausilio di strumenti tecnologici se appropriate. In questo modo con ogni utente si può lavorare, in base al piano personalizzato di assistenza, con un pacchetto di interventi comprendenti, per settimana, almeno 1/2 giorni di frequenza del centro, uno o più interventi domiciliari di uno degli operatori.

Laddove la struttura semiresidenziale preveda l'erogazione dei pasti, oltre alle norme e alle raccomandazioni per la prevenzione del contagio, è importante prevedere:

- il rispetto delle distanze e per quanto possibile la distribuzione delle persone con disabilità e operatori in più locali;
- la sanificazione delle mani degli utenti prima e dopo pranzo e più volte nel corso della permanenza al centro;
- utilizzo di posate, piatti e bicchieri monouso possibilmente biodegradabili oppure applicare procedure che garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90 gradi);

Si potranno coinvolgere eventuali esperti esterni (ad es. conduttori dei laboratori di attività motoria o di teatro) nel rispetto del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" che disciplina l'ingresso dei terzi all'interno delle strutture.

7. Prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 nelle strutture riavviate

La riapertura dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali socioassistenziali, ancorché necessaria per riprendere quanto prima i percorsi assistenziali interrotti, pone dei seri rischi di diffusione del contagio, ancora in fase di piena emergenza.

La riattivazione delle attività è dunque connessa con il rispetto di alcune norme di tipo precauzionale per prevenire e contenere il contagio da COVID-19, sia per le prestazioni di natura semiresidenziale, sia per le prestazioni alternative rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 48 del d.l. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, coinvolgendo le persone con disabilità, le loro famiglie e gli operatori tramite la sottoscrizione di un patto di responsabilità.

Il gestore della struttura deve predisporre una procedura operativa finalizzata a adottare tutte le misure tecnico-organizzative per contenere la diffusione del virus ed in particolare relativamente a:

- a) ingresso e norme di comportamento del personale, personale dipendente di società terze, utenti, accompagnatori e volontari;
- b) favorire un'organizzazione del lavoro che limiti a condizioni indispensabili i passaggi del personale in ambienti diversi;
- c) ambienti e cartellonistica/segnaletica;
- d) informativa per i lavoratori e per gli utenti contenuta nel documento di valutazione dei rischi (DVR) di aggiornamento Covid-19, redatto in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e delle Autorità competenti, in base quale ogni lavoratore ed ogni esterno si impegna a rispettare tutte le disposizioni previste nell'accesso in struttura;

- e) aree per la consumazione dei pasti;
- f) spogliatoi;
- g) sale riunioni;
- h) norme per la pulizia e sanificazione, che, con particolare riferimento ai servizi igienici, alle attrezzature di uso comune dovrebbe essere attuata più volte nel corso della frequenza giornaliera in struttura, in ragione delle diverse superfici di contatto possibili veicolatori dell'infezione.

La valutazione delle aree a rischio all'interno delle strutture viene effettuata dall'ente gestore in conformità a quanto previsto in materia dalle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

È opportuno evidenziare che i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono una misura efficace per la protezione dell'operatore e dell'utente solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda comportamenti adeguati e attenti, controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale. Si raccomanda alle strutture di effettuare azioni di sostegno e vigilanza circa il corretto e appropriato utilizzo dei DPI anche per gli operatori delle aziende che lavorano in appalto. Gli operatori dovranno essere formati, da parte dei soggetti gestori dei Servizi, sul rischio specifico da COVID 19 e sull'utilizzo degli specifici DPI e sistemi di contenimento.

Un aspetto specifico e importante che dovrà essere tenuto in considerazione nella programmazione delle attività, è che la funzione educativa e abilitante dei centri sarà essenziale per formare le persone con disabilità, ciascuno secondo le proprie possibilità e sensibilità personali, ai comportamenti cui tutti i cittadini sono tenuti per diminuire il rischio di contagio da COVID-19.

A questo fine, per favorire la comprensione e la messa in pratica da parte degli utenti delle nuove regole di comportamento, i centri dovranno accompagnarli in modo mirato e graduale al cambiamento delle loro abitudini, e particolare attenzione deve essere riservata:

- al linguaggio e alle strategie di comunicazione, individuando modalità di informazione nuove ed efficaci, specie per quegli utenti i cui disturbi comportamentali possono rendere particolarmente difficoltoso l'adattamento, per la tutela della salute personale e collettiva
- alle "strategie di coping",
- all'impiego dei dispositivi nella modalità corretta e sicura per le persone con disabilità e gli operatori, con possibilità di adottare, però, alcuni accorgimenti esterni per favorire la nuova abitudine all'uso a seconda delle specifiche condizioni di disabilità,
- all'adozione, nei casi in cui per la criticità dei disturbi sia particolarmente difficoltoso l'impiego dei dispositivi, di sistemi adeguati di monitoraggio, anche a distanza, alla modulazione degli spazi con margini ancora più ampi di distanziamento sociale, allo svolgimento di una attenta e specifica attività di training mirata a favorire un maggiore apprendimento del nuovo contesto con il relativo adattamento.

- al mantenimento delle motivazioni che caratterizzano la mission assistenziale degli operatori, nonostante una parziale rimodulazione delle modalità prestazionali e relazionali rispetto a quelle consolidate.

Altri principi generali da rispettare sono:

- a) prevedere ove possibile distanziamento fisico tra gli utenti; nel caso in cui il distanziamento fisico di un metro tra operatore e persona con disabilità non sia possibile è fondamentale l'uso di materiale di protezione (PI, mascherine e guanti);
- b) gli spazi della struttura dovranno essere organizzati in modo da garantire un adeguato distanziamento sociale fra gli utenti;
- c) utilizzare i DPI adeguati (es. per minorati sensoriali dell'udito è consigliabile l'uso delle mascherine trasparenti), praticare sempre l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria;
- d) i DPI non riutilizzabili dopo l'uso vanno smaltiti nei contenitori appropriati e va praticata l'igiene delle mani PRIMA di indossare e DOPO aver rimosso i DPI;
- e) divieto di frequentazione nei centri di persone (ospiti, operatori, occasionali) affette da sintomi di infezione respiratoria o febbrile;

L'Ordinanza del Presidente n. Z00034 del 18 aprile 2020 (Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COVID2) sono state dettate disposizioni puntuali da applicare nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per assicurare la tutela di utenti e operatori.

Le principali disposizioni che le strutture a ciclo semiresidenziale devono rispettare per poter riattivare i servizi all'interno della struttura sono le seguenti:

- a) il personale operante nelle strutture territoriali semiresidenziali socioassistenziali deve svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all'interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all'interno del medesimo stabilimento;
- b) devono dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le indicazioni di cui all'Allegato A dell'Ordinanza n. Z00034/2020 e garantire ai propri dipendenti specifici percorsi formativi sull'utilizzo degli stessi, anche utilizzando piattaforme di formazione a distanza;
- c) devono garantire per tutto il personale e gli utenti il controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell'emergenza. In caso di temperatura $>37,5^{\circ}\text{C}$ si dovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimenti i valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all'Allegato A dell'Ordinanza.

- d) In caso di temperatura $>37,5^{\circ}\text{C}$ sia gli operatori che le persone con disabilità non potranno partecipare alle attività del centro e dovranno tornare a casa. La struttura dovrà comunicare tempestivamente alla ASL e all'Ente appaltante tale situazione.
- e) I soggetti gestori devono inviare alla ASL territorialmente competente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello di cui all'allegato del presente piano, dell'avvenuta attuazione delle misure indicate nell'ordinanza n. Z00034/2020 e di richiesta del nulla osta all'ASL competente territorialmente dell'attuazione della formazione e dell'adeguata dotazione e utilizzo dei DPI, ai sensi dell'ordinanza n. Z00039/2020;
- f) per quanto non specificato si rimanda all'Ordinanza n. Z00034/2020 ed in particolare ai paragrafi 1.0, 2.0, 7.3 e 7.4 dell'allegato A all'Ordinanza.

Sempre la citata ordinanza in relazione ai dispositivi di protezione individuale (DPI) prevede che:

- a) sono garantiti dalle singole strutture;
- b) nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura fa richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio che provvede in base al numero, alle tipologie disponibili e al fabbisogno giornaliero;
- c) le modalità di recupero delle somme da parte della Regione verranno definite con successivo provvedimento a cura della Direzione regionale competente opportunamente informata della concessione dei dispositivi da parte della ASL

8. Test sierologici

Gli operatori e gli utenti dei centri diurni e delle strutture semi residenziali sono sottoposti a test sierologici secondo le specifiche modalità previste in un successivo atto regionale da adottare di concerto con le parti firmatarie del protocollo di cui alla DGR 171/2020.

9. Il periodo estivo

Al fine di non lasciare sole le famiglie nella gestione dei propri familiari con disabilità, in alcuni casi proprio nel momento della ripresa del lavoro, e per offrire occasioni di socializzazione agli stessi fruitori del servizio, si intende garantire, fin d'ora, il servizio dei suddetti Centri durante tutto il periodo estivo ed oltre, fino al termine della fase emergenziale. Si invitano gli enti gestori ad organizzarsi per proseguire le loro attività, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza per persone con disabilità ed operatori, ed a concordarne il prolungamento con le amministrazioni appaltanti dando informativa alle OO. SS. A tal fine gli enti gestori provvederanno a coordinarsi con i Comuni e con gli uffici di piano dei rispettivi territori per avviare, se necessario, una rimodulazione degli appalti per garantire una copertura temporale che garantisca le attività anche per il periodo estivo.

10. Monitoraggio

La Regione provvederà ad una attività di monitoraggio dopo un primo avvio della riapertura per verificare l'effettiva applicazione del presente Piano territoriale. Le procedure amministrative per la riattivazione delle strutture sono descritte al punto 3.1 del presente Piano.

11. Risorse e controlli

L'ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, in base ad esse, avrà la possibilità di avere una fotografia dei Centri riattivati e delle rimodulazioni messe in atto su tutto il territorio distrettuale e svolgere un'efficace azione di coordinamento della vigilanza comunale esercitata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n.41/2003.

In riferimento alle risorse per il funzionamento dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali e per la ripresa delle attività degli stessi, queste sono garantite dalle somme già iscritte, prima della fase emergenziale da COVID-19, nei bilanci dei singoli comuni o del distretto a seconda se trattasi di centro a gestione comunale o distrettuale. Risorse quindi provenienti dagli stessi comuni, dai Piani di zona o da altri trasferimenti regionali per cui sussistono affidamenti in essere.

Lo stesso articolo 48 del d.l. 18 del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 27/2020 al comma 2 dispone che *“durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 (tra cui i centri diurni per anziani e disabili) le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione”* ciò a ribadire la volontà dello Stato di garantire, attraverso una rimodulazione dei servizi interessati, in prima istanza la protezione della salute pubblica ma anche il sostegno al sistema produttivo, la salvaguardia della forza lavoro e non ultima la continuità dei servizi in una diversa modalità.

In ultimo si ricorda che, come già indicato nel presente documento, i dispositivi di sicurezza e i costi per il loro acquisto se pur una competenza dell'ente Gestore, l'Ordinanza n. Z00034/2020 prevede che nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura può fare richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio che provvede in base al numero, alle tipologie disponibili e al fabbisogno giornaliero.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La/Il sottoscritta/o _____, nato/a a _____, il _____, Codice Fiscale _____, residente in _____, via _____, n. _____, cap. _____, in qualità di legale rappresentante della struttura socioassistenziale _____ con sede in _____ via _____ n. _____ C.F. _____

P.IVA. _____ con riferimento alle indicazioni dell'ordinanza del Presidente della Regione n. Z00034 del 18 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV -2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali" e dell'ordinanza del Presidente della Regione n. Z00038 del 2 maggio 2020 "Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi di cui all'art. 47 DPR 445/2000, in qualità di datore di lavoro,

- di aver provveduto alla rivalutazione del rischio, pure biologico, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto legislativo 81/2008 (TU in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.;
- di aver provveduto alla formazione di tutto il personale presente e operante presso la struttura sull'utilizzo dei DPI;
- di aver provveduto alla dotazione di tutto il personale presente e operante presso la struttura di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);

- di aver impartito specifiche disposizioni e destinato il personale esclusivamente ad una singola struttura o, qualora dotata di più stabilimenti, ad un singolo stabilimento;
- di aver impartito specifiche disposizioni affinché tutto il personale, adeguatamente informato e formato in proposito, all'ingresso e all'uscita, sia sottoposto al controllo della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell'emergenza. In caso di temperatura $>37,5$ °C si dovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimenti i valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all'Allegato A dell'ordinanza presidenziale n. 34/2020;

RICHIEDE

il rilascio del nulla osta ai fini della riattivazione della struttura in attuazione dell'ordinanza presidenziale n. Z00039 dell'8 maggio 2020

Luogo e data della sottoscrizione

Firma

Allegare documento di identità in corso di validità, leggibile del legale rappresentante e del responsabile della struttura